

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 27 GIUGNO 1997

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 26

## S O M M A R I O

|  |         |           |
|--|---------|-----------|
| LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1997 - N. 23   | [5.1.1] |           |
| <b>Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio</b> . . . . . |         | <b>54</b> |
| LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1997 - N. 24   | [4.3.0] |           |
| <b>Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati</b> . . . . .   |         | <b>57</b> |
| LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1997 - N. 25   | [2.1.0] |           |
| <b>Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - I provvedimenti</b> . . . . .            |         | <b>60</b> |

[BUR1997011]

[5.1.1]

**LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1997 - N. 23**  
**Accelerazione del procedimento di approvazione degli**  
**strumenti urbanistici comunali e disciplina del regola-**  
**mento edilizio**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Titolo I

VARIANTI E RETTIFICAZIONI

AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI

ART. 1

(Adeguamento normativo)

1. La regione Lombardia procede, con la presente legge, all'adeguamento dell'attività amministrativa in materia urbanistica ai principi di semplificazione, economicità ed efficacia previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché ai principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali).

Capo I

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'APPROVAZIONE

DI TALUNE VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI

ART. 2

(Varianti a procedura semplificata)

1. All'approvazione di varianti degli strumenti urbanistici approvati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), si applica il procedimento semplificato di cui all'art. 3, purché tali varianti:

a) non riguardino programmi di fabbricazione vigenti;

b) non riguardino aree che siano state oggetto di stralcio da parte della giunta regionale in sede di approvazione del piano regolatore generale, o di sue varianti, ma limitatamente ai casi nei quali lo stralcio sia stato espressamente motivato da vincoli ambientali e paesistici, da rischi di ordine idrogeologico o di stabilità dei versanti, da esigenze di carattere sovracomunale;

c) garantiscano il rispetto della dotazione minima comunale di aree a standard urbanistici, di cui all'art. 22 della l.r. 51/1975.

2. Il procedimento semplificato di cui all'art. 3 si applica in presenza di una o più delle seguenti fattispecie:

a) varianti dirette a localizzare opere pubbliche di competenza comunale, nonché a modificare i relativi parametri urbanistici ed edilizi, eccettuati i casi in cui la legislazione statale o regionale già ammetta la possibilità di procedere a tali adempimenti senza preventiva variante urbanistica;

b) varianti volte ad adeguare le originarie previsioni di localizzazione dello strumento urbanistico generale vigente, alla progettazione esecutiva di servizi e infrastrutture di interesse pubblico, ancorché realizzate da soggetti non istituzionalmente preposti;

c) varianti atte ad apportare agli strumenti urbanistici generali, sulla scorta di rilevazioni cartografiche aggiornate, dell'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, delle risultanze catastali e delle confinanze, le modificazioni necessarie a conseguire la realizzabilità delle previsioni urbanistiche anche mediante rettifiche delle delimitazioni tra zone omogenee diverse;

d) varianti dirette a modificare le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, nel caso in cui esse non concretino ristrutturazione urbanistica e non comportino incremento del peso insediativo in misura superiore al 10% rispetto a quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente; ove necessario, le varianti potranno altresì prevedere

il conseguente adeguamento della dotazione di aree a standard;

e) varianti di completamento interessanti ambiti territoriali di zone omogenee già classificate ai sensi dell'art. 2 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 come zone B, C e D che comportino, con o senza incremento della superficie azzonata, un aumento della relativa capacità edificatoria non superiore al 10% di quella consentita nell'ambito oggetto della variante dal vigente PRG, ove necessario tali varianti potranno altresì prevedere il conseguente adeguamento della dotazione di aree a standard;

f) varianti che comportino modificazioni dei perimetri degli ambiti territoriali subordinati a piani attuativi, finalizzate ad assicurare un migliore assetto urbanistico nell'ambito dell'intervento, opportunamente motivato e tecnicamente documentato, ovvero a modificare la tipologia dello strumento urbanistico attuativo;

g) varianti finalizzate alla individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale);

h) varianti relative a comparti soggetti a piano attuativo che comportino una diversa dislocazione delle aree destinate a infrastrutture e servizi;

i) varianti concernenti le modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale, dirette esclusivamente a specificare la normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree.

3. Le varianti agli strumenti urbanistici disciplinate dal presente articolo sono costituite dagli elaborati tecnici previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti urbanistici generali e sono corredate da una scheda informativa, descrittiva degli elementi essenziali del contenuto della variante, secondo un modello approvato dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il procedimento semplificato di cui all'art. 3 non può, in ogni caso, essere applicato alle seguenti fattispecie:

a) varianti che producano come effetto la conformità delle previsioni urbanistiche di eventuali interventi abusivamente realizzati;

b) nelle ipotesi in cui risulti che tramite successive varianti, oggetto del procedimento di cui all'art. 3, siano già stati superati i parametri di cui alle lett. d) ed e) del comma 2;

c) qualora la deliberazione comunale di adozione della variante non risulti corredata dalla scheda informativa di cui al comma 3.

ART. 3

(Procedura semplificata)

1. La deliberazione del consiglio comunale di adozione delle varianti urbanistiche di cui all'art. 2, esecutiva nelle forme di legge, è depositata per trenta giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati ed alla scheda informativa di cui al comma 3 dell'art. 2; del deposito viene data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio nonché con la pubblicazione dello stesso su almeno un quotidiano di interesse locale.

2. Durante il periodo di pubblicazione di cui al comma 1, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati ed entro trenta giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito può altresì presentare osservazioni.

3. Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, le varianti sono sottoposte all'approvazione del consiglio comunale.

4. La deliberazione comunale di approvazione della variante deve:

a) prendere in esame tutte le osservazioni pervenute nei termini previsti;

b) motivare, per ognuna delle osservazioni pervenute, le determinazioni assunte;

c) approvare espressamente gli elaborati della variante, ivi compresa la scheda di cui al comma 3 dell'art. 2, eventualmente aggiornati in relazione alle osservazioni accolte.

5. Le varianti di cui al presente capo dotate di esecutività nelle forme di legge, assumono efficacia dalla data di pubblicazione, per estratto, della deliberazione comunale di approvazione della variante sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia (BURL); le formalità preordinate o connesse alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia sono curate dalla giunta regionale, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6.

6. Ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia prevista dal comma 5, il comune deve far pervenire ai competenti uffici della giunta regionale:

a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 4 e dei relativi elaborati tecnici;

b) dichiarazione del segretario comunale attestante:

1) l'avvenuta affissione all'albo pretorio comunale dell'avviso di approvazione della variante;

2) l'avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di approvazione e dei relativi elaborati tecnici della variante.

## Capo II

### PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DI RETTIFICHE AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI

#### ART. 4

(Atti di rettificazione non costituenti variante urbanistica)

1. Non costituiscono varianti ai piani regolatori urbanistici generali i seguenti atti di rettificazione:

a) la correzione di errori materiali contenuti nelle norme tecniche di attuazione, nella cartografia o negli altri elaborati di piano;

b) l'interpretazione autentica e l'eventuale conseguente modificazione dei medesimi elaborati, finalizzata all'eliminazione di previsioni tra loro contrastanti a condizione che dagli atti ed elaborati dello strumento vigente sia desumibile la reale volontà dell'amministrazione.

2. Agli atti di rettificazione previsti dal presente articolo si applica la procedura di approvazione di cui all'art. 5.

#### ART. 5

(Procedure di rettificazione dei piani regolatori generali)

1. Gli atti di rettificazione dei piani regolatori generali di cui all'art. 4 sono approvati con deliberazione del consiglio comunale corredata da una scheda informativa concernente il contenuto della rettifica medesima, da redigersi sulla base di un modello appositamente predisposto dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le rettifiche di cui al presente capo, dotate di esecutività nelle forme di legge, assumono efficacia dalla data di pubblicazione per estratto, della deliberazione comunale di rettificazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, le formalità preordinate o connesse alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia sono curate dalla giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3.

3. Ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, di cui al comma 2, il comune deve far pervenire ai competenti uffici della giunta regionale:

a) copia autentica della deliberazione, di cui al comma 1, nonché gli elaborati del piano regolatore generale, eventualmente rettificati;

b) dichiarazione del segretario comunale attestante:

1) l'avvenuta affissione, all'albo pretorio comunale, della deliberazione di rettificazione;

2) l'avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di rettificazione e degli eventuali elaborati del piano regolatore generale eventualmente modificati.

## Titolo II

### NORME PER L'APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

#### ART. 6

(Competenza all'approvazione dei piani attuativi)

1. L'approvazione dei piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, e delle relative varianti è di esclusiva competenza comunale, salvo che si tratti di piani attuativi definiti di interesse sovracomunale ai sensi dell'art. 9.

2. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, della presente legge, nonché dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1992, n. 19 (disposizioni di attuazione degli articoli 7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni in materia di abusivismo edilizio), i comuni possono approvare piani attuativi anche in variante al piano regolatore generale; in tali casi si applica la procedura di approvazione disciplinata dall'art. 3 della presente legge.

3. Per i piani di lottizzazione l'approvazione, ai sensi della presente legge, tiene luogo dell'autorizzazione e del nulla-osta, previsti dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) e successive modificazioni.

#### ART. 7

(Procedura di approvazione)

1. I procedimenti di istruttoria, adozione e approvazione dei piani attuativi sono soggetti al rispetto, da parte del comune procedente, dei termini previsti dal presente articolo, la cui infruttuosa decorrenza è presupposto per l'esercizio, da parte della giunta regionale, di interventi sostitutivi secondo le modalità di cui all'art. 8, in quanto compatibili.

2. L'istruttoria della proposta di piano attuativo è condotta nel termine di novanta giorni decorrente dalla presentazione del relativo progetto, unitamente alla documentazione, individuata dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, come necessario corredo al piano medesimo.

3. Il termine di novanta giorni, di cui comma 2, può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati all'istruttoria richiedano, con provvedimento espresso, da assumere nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti, in questo caso, il termine di cui al comma 2 decorre nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali richieste; della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall'esito della medesima, è data comunicazione da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente.

4. Il piano attuativo è adottato con deliberazione del consiglio comunale entro sessanta giorni dalla positiva conclusione della fase istruttoria di cui ai commi 2 e 3.

5. La deliberazione di adozione, di cui al comma 1, divenuta esecutiva, è depositata, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse, possa prenderne visione; nei successivi trenta giorni, gli interessati possono presentare osservazioni ed opposizioni, secondo le disposizioni di legge.

6. Per i piani attuativi interessanti aree ed edifici compresi, in tutto o in parte, in parchi o riserve istituiti con legge statale o regionale, ovvero in territori qualificati come montani ai sensi della vigente legislazione, la deliberazione di adozione del piano attuativo, con i relativi allegati, è trasmessa, contestualmente al deposito degli atti nella segreteria comunale, rispettivamente all'ente gestore del parco ovvero alla comunità montana, per l'espressione del relativo parere, da rendere nei termini di cui al comma 3, decorso il quale si prescinde dal parere e si procede, comunque, ai sensi del comma 7.

7. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni o delle opposizioni, nonché quello previsto per l'acquisizione dei pareri di cui al comma 6, il consiglio comunale, nel termine di sessanta giorni dalla scadenza sopra

indicata, decide sulle stesse ed approva, in via definitiva, il piano attuativo.

8. In caso di inerzia del comune nell'assunzione dei provvedimenti di sua competenza, si applicano le norme di cui all'art. 8.

9. Il provvedimento di approvazione del piano attuativo ha valore di concessione edilizia in relazione ai singoli interventi previsti, ove stati preventivamente acquisiti, dalle amministrazioni competenti, i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta.

Il provvedimento finale di cui sopra comporta anche l'assenso del comune all'intervento in relazione alle competenze ad esso delegate o subdelegate.

10. Non necessita di approvazione di preventiva variante, da assumersi secondo il procedimento previsto dal presente articolo, la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.

#### ART. 8

##### (Interventi sostitutivi)

1. L'infruttuosa decorrenza dei termini posti dai commi 4 e 7 dell'art. 7, rispettivamente per l'adozione e l'approvazione del piano attuativo, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo.

2. Al fine di attivare il relativo procedimento, l'interessato, verificata l'inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 2, è data facoltà all'interessato di inoltrare al presidente della giunta regionale istanza per la nomina di un commissario ad acta; il presidente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni mediante la nomina di un commissario ad acta.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per l'approvazione del piano attuativo; gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

#### ART. 9

##### (Piani attuativi di interesse sovracomunale)

1. Sono definiti di interesse sovracomunale i piani attuativi:

a) interessanti ambiti territoriali specificatamente individuati e dichiarati di interesse sovracomunale nel programma regionale di sviluppo, nei piani territoriali della regione o di enti sovracomunali, ovvero nei piani regolatori generali dei comuni;

b) predisposti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (disposizioni per favorire l'acquisizione di aree edificabili per l'edilizia economica e popolare) e successive modificazioni, qualora essi comportino variante agli strumenti urbanistici generali determinanti aumento dei pesi insediativi o riduzione degli spazi pubblici o di uso pubblico, in quantità superiore ai limiti stabiliti per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 3.

2. L'individuazione di cui alla lett. a) del comma 1 è effettuata in relazione alle seguenti caratteristiche del territorio interessato:

a) presenza di opere o di impianti di interesse dello Stato o della regione;

b) presenza di complessi storici, monumentali, ambientali od archeologici, qualificati come tali in forza della vigente legislazione;

c) previsione di insediamenti che, per localizzazione o dimensioni, comportino la risoluzione di problemi di riassetto delle infrastrutture generali di particolare rilevanza sovracomunale.

#### ART. 10

(Procedura di approvazione dei piani attuativi di interesse sovracomunale)

1. I piani attuativi di interesse sovracomunale sono ap-

provati con le procedure di cui al presente articolo, oltre a quelle di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 7 in quanto compatibili.

2. Contestualmente all'inizio del deposito nella segreteria comunale, la deliberazione di adozione del piano, con i relativi allegati, è trasmessa alla giunta regionale ai fini dell'espressione del proprio parere vincolante, in relazione:

a) al rispetto delle leggi ed ai regolamenti statali e regionali;

b) alla compatibilità delle previsioni del piano attuativo con la presenza nel territorio interessato delle caratteristiche indicate alle lett. a), b) e c) dell'art. 9, comma 2.

3. Il parere è espresso dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, entro novanta giorni dal ricevimento della deliberazione di adozione del piano di cui al comma 2.

4. Qualora il parere regionale sia negativo, il consiglio comunale ne prende atto; diversamente, con deliberazione di approvazione, decide sulle osservazioni ed opposizioni, introduce le eventuali modifiche richieste dalla regione e trasmette gli atti alla giunta regionale per l'approvazione che deve avvenire nei successivi sessanta giorni. In caso di inerzia comunale nell'assunzione degli atti di sua competenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 in quanto compatibili.

#### Titolo III

#### REGOLAMENTO EDILIZIO E RELATIVE PROCEDURE DI APPROVAZIONE

#### ART. 11

##### (Regolamento edilizio)

1. Il regolamento edilizio comunale deve disciplinare in conformità alle disposizioni sanitarie vigenti ed alle altre leggi in materia edilizia:

a) le modalità di costituzione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia comunale;

b) le modalità di compilazione dei progetti di opere edilizie, nonché le modalità per il rilascio della concessione o autorizzazione, ovvero per la presentazione della denuncia di inizio attività;

c) le norme di sicurezza dei cantieri, in armonia con le leggi in vigore;

d) le modalità per il conseguimento della dichiarazione di abitabilità o agibilità;

e) le modalità per l'esecuzione degli interventi provvisori di cantiere, in relazione alla necessità di tutelare la pubblica incolumità e le modalità per l'esecuzione degli interventi in situazioni di emergenza;

f) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori;

g) la manutenzione e il decoro degli edifici, delle recinzioni prospicienti aree pubbliche e degli spazi non edificati;

h) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici, delle targhe con la toponomastica stradale delle insegne, delle strutture pubblicitarie e di altri elementi di arredo urbano;

i) le norme igieniche di particolare interesse edilizio, in armonia con il regolamento locale di igiene.

2. Il regolamento edilizio non può contenere norme di carattere urbanistico che incidano sui parametri urbanistico-edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale.

3. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detta criteri ed indirizzi generali per la redazione dei regolamenti edilizi comunali.

4. I comuni adeguano i loro regolamenti edilizi alle prescrizioni di cui al presente articolo entro un anno dalla adozione dei criteri di cui al comma 3.

#### ART. 12

##### (Procedura di approvazione del regolamento edilizio)

1. Il regolamento edilizio è approvato con le stesse procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3, previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell'autorità competente; il parere deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si ap-

plicano le disposizioni di cui all'art. 8 in quanto compatibili.

2. Il regolamento edilizio assume efficacia dalla data di pubblicazione, per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, della relativa deliberazione di approvazione, dotata di esecutività nelle forme di legge; le formalità preordinate o connesse alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia sono curate dalla giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3.

3. Ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, prevista dal comma 2, il comune deve far pervenire ai competenti uffici della giunta regionale:

a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 1 e del regolamento edilizio;

b) dichiarazione del segretario comunale attestante:

1) l'avvenuta affissione all'albo pretorio comunale della deliberazione di approvazione del regolamento edilizio;

2) l'avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione e del relativo regolamento edilizio.

Titolo IV  
ALTRE DISPOSIZIONI E NORME TRANSITORIE  
E FINALI

ART. 13  
(Integrazioni a disposizioni vigenti)

1. All'art. 27 della l.r. 51/1975 è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

«3-bis. Ove il comune si adegui integralmente alle modifiche d'ufficio proposte con deliberazione di giunta regionale, tale deliberazione equivale ad approvazione definitiva del piano regolatore generale o sue varianti; in tal caso l'efficacia del piano decorre dalla pubblicazione della predetta deliberazione regionale sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, da effettuarsi secondo le modalità individuate dalla giunta regionale, previa verifica da parte dei competenti uffici regionali entro trenta giorni dalla ricezione della delibera comunale, in ordine all'avvenuto adeguamento da parte del comune alle modifiche d'ufficio proposte».

2. I termini di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 2 aprile 1990, n. 23 (Norme per l'attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico) sono prorogati di ulteriori dodici mesi.

ART. 14  
(Albo dei commissari ad acta)

1. Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo regionale in materia urbanistica e paesistico-ambientale è istituito presso la giunta regionale un apposito albo dei commissari ad acta.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con provvedimento da assumersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la formazione, la gestione e l'articolazione dell'albo.

ART. 15  
(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 (norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi); le disposizioni contenute nella predetta legge continuano ad applicarsi ai piani già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 2, dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1992 n. 19, «Disposizioni di attuazioni degli articoli 7, 8 e 25 della legge n. 47/85 e successive modificazioni in materia di abusivismo edilizio»; la disposizione contenuta nel predetto art. 3, comma 2, della l.r. 19/92 continua ad applicarsi ai piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, purché conformi alle fattispecie previste dall'art. 2, commi 1 e 2.

ART. 16  
(Clausola d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per

gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 23 giugno 1997

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 maggio 1997 a maggioranza assoluta e vistata dal commissario del governo con nota del 13 giugno 1997, prot. n. 21302/1783).

[BUR1997012]

[4.3.0]

**LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1997 - N. 24**  
**Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente legge regionale:

INDICE

Capo I

RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Autorizzazione alla raccolta)
- Art. 3 (Modalità di raccolta)
- Art. 4 (Limitazioni nelle aree protette)
- Art. 5 (Limitazioni particolari)
- Art. 6 (Raccolta scientifica)
- Art. 7 (Ispettorati micologici)
- Art. 8 (Informazione)
- Art. 9 (Sanzioni)
- Art. 10 (Disponibilità finanziaria)

Capo II

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI FRESCHI

- Art. 11 (Autorizzazione comunale)
- Art. 12 (Certificazioni sanitarie)
- Art. 13 (Specie ammesse)

Capo III

COMMERCIALIZZAZIONE DI FUNGHI SECCHI E CONSERVATI

- Art. 14 (Funghi secchi - specie consentite)
- Art. 15 (Funghi secchi e conservati)
- Art. 16 (Sanzioni)

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 (Provvedimenti di attuazione)
- Art. 18 (Vigilanza)
- Art. 19 (Abrogazione di norme)
- Art. 20 (Norma transitoria e finale)

Capo I

RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

ART. 1  
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati», detta norme in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei al fine di:

a) tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo;

b) permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;

c) assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi servizi di controllo micologico.

**ART. 2**  
(Autorizzazione alla raccolta)

1. La raccolta sul territorio regionale avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93; i comuni, singoli o associati, possono determinare le modalità di autorizzazione ed i criteri per il rilascio di eventuali permessi a chiunque ne faccia richiesta, anche mediante il rilascio di appositi tesserini stagionali, settimanali e giornalieri.

2. Qualora il comune intenda avvalersi della facoltà concessa dal comma 1, assume le deliberazioni conseguenti entro il 31 marzo di ogni anno.

3. I comuni, per quanto previsto dai commi 1 e 2, possono delegare la propria comunità montana o il consorzio forestale, se costituito.

**ART. 3**  
(Modalità di raccolta)

1. Su tutto il territorio regionale, la raccolta regolarmente autorizzata è consentita secondo le modalità di seguito indicate:

- a) la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
- b) la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
- c) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di *Armillaria mellea*;
- d) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo;
- e) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
- f) è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
- g) è vietata la raccolta di funghi decomposti;
- h) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di *Amanita cesarea*;
- i) è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto;
- l) è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

**ART. 4**  
(Limitazioni nelle aree protette)

1. Il comune, d'intesa con l'ente gestore del parco, determina annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.

2. L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all'art. 14 della l.r. 30 settembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

3. L'attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali è disciplinata con regolamenti d'uso di cui all'art. 20 della l.r. n. 86/83 aventi i contenuti di cui agli artt. 2 e 17 della presente legge.

4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.

5. In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell'ecosistema, i regolamenti di cui al comma 3 possono contenere ulteriori restrizioni con riguardo a:

- a) la riduzione dei quantitativi massimi raccogliabili;
- b) le limitazioni anche assolute in relazioni a determinate specie fungine;
- c) periodi e modalità di protezione degli ecosistemi.

**ART. 5**  
(Limitazioni particolari)

1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento, fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

**ART. 6**  
(Raccolta scientifica)

1. La giunta regionale rilascia, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alla presente legge per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari e per i corsi propedeutici. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

2. Il comune può rilasciare apposite autorizzazioni speciali e gratuite, in deroga ai divieti di cui alla presente legge, per motivi scientifici, di studi e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari e per le necessità di aggiornamento degli enti di cui all'art. 7.

**ART. 7**  
(Ispettorati micologici)

1. Al fine della tutela della salute pubblica, la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizza un centro micologico pubblico, nell'ambito di ciascun dipartimento di prevenzione di cui all'art. 7 del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

2. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, i centri di controllo micologico, già operanti nel territorio regionale, vengono denominati «Ispettorati micologici».

3. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente, abilitato al controllo di funghi eduli.

**ART. 8**  
(Informazione)

1. I comuni, le province e le comunità montane possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi.

**ART. 9**  
(Sanzioni)

1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 100.000 le seguenti violazioni:

- a) esercizio della raccolta senza autorizzazione, oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
- b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione, oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
- c) mancata esibizione del tesserino di cui all'art. 2, salvo che l'esibizione sia effettuata entro 10 giorni dalla contestazione;
- d) raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito;
- e) raccolta di *Amanita cesarea* allo stato di ovulo chiuso;
- f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni della presente legge;
- g) raccolta non consentita in area protetta o vietata ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2;
- h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi.

2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito necessariamente la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

3. La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lett. b), d), f) e g), determina la revoca dell'autorizzazione alla raccolta ed il conseguente ritiro del tesserino.

4. Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al

comma 3, non può essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso.

**ART. 10**  
(Disponibilità finanziaria)

1. I proventi derivanti dall'eventuale rilascio dei permessi o tesserini di cui al comma 1 dell'art. 2 sono utilizzati prioritariamente per opere di riqualificazione e tutela ambientale.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1 dell'art. 9 sono introitati dalle amministrazioni comunali sul cui territorio vengono accertate le infrazioni.

**Capo II**  
**COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI FRESCHI**

**ART. 11**  
(Autorizzazione comunale)

1. La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune ove ha luogo la vendita, previa acquisizione, da parte degli operatori interessati, di attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate che viene rilasciato dalle Aziende USSL sede di ispettorato micologico.

2. L'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, di cui al comma 2, non è richiesto a quanti siano in grado di dimostrare all'autorità comunale che già esercitavano l'attività di vendita all'entrata in vigore della presente legge.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge la vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

**ART. 12**  
(Certificazioni sanitarie)

1. La vendita di funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende USSL, purché effettuata secondo le seguenti modalità:

a) i funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette od in altri imballaggi idonei da destinare come tali alla vendita;

b) i funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e/o da corpi estranei;

c) i funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, da una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta;

d) i funghi devono essere corredati dalla certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell'Azienda USSL, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere o la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, la firma dell'ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'Azienda USSL.

**ART. 13**  
(Specie ammesse)

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei e freschi di cui all'allegato 1 del d.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» integrato con le seguenti specie:

- a) *Russula cyanoxantha*;
- b) *Russula virescens*;
- c) *Lactarius salmonicolor*;
- d) *Lactarius deterrimus*;
- e) *Lactarius sanguifluus*;
- f) *Lactarius semisanguifluus*.

2. Con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente per materia se delegato, l'elenco

dei funghi freschi spontanei commercializzabili può essere ulteriormente integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 376/1995.

**Capo III**

**COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI SECCHI E CONSERVATI**

**ART. 14**  
(Funghi secchi - specie consentite)

1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle specie di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 376/1995.

**ART. 15**  
(Funghi secchi e conservati)

1. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati, purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 376/95, e comunque con modalità atte a consentire l'esame visivo ed il riconoscimento della specie di appartenenza di ciascun pezzo.

2. I funghi conservati di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 376/95 devono essere riconoscibili all'analisi morfobotanica anche quando sezionati.

**ART. 16**  
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle norme di cui ai capi II e III della presente legge comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni, nei seguenti casi:

a) vendita di funghi epigei freschi senza autorizzazione comunale;

b) vendita di funghi epigei freschi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'art. 12 o senza la certificazione dello stesso;

c) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse;

d) vendita di funghi non riconoscibili ai sensi dell'art. 15.

**Capo IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 17**  
(Provvedimenti di attuazione)

1. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentiti gli enti locali, individua:

a) le agevolazioni a favore di quanti effettuino la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3 della l. n. 352/93;

b) le zone del territorio regionale in cui la raccolta è consentita con le agevolazioni ed ai soggetti di cui alla lett. a);

c) le aree in cui la raccolta è consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lett. d) ed e), nell'ambito dei territori classificati montani;

d) le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), con riferimento a zone determinate, alle tradizioni ed alle esigenze locali;

e) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto.

**ART. 18**  
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione delle Aziende USSL, alle guardie giurate ed alle guardie ecologiche volontarie di cui alla l.r. 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica».

2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della regione Lombardia, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.

**ART. 19**

(Abrogazione di norme)

1. All'art. 19 della l.r. 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica», il primo comma ed il secondo comma, già sostituito dall'art. 13 della l.r. 12 agosto 1989, n. 31, sono sostituiti dai seguenti:

«La raccolta controllata della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco è ammessa con le limitazioni di quantità indicate nel comma seguente.

Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore e un chilogrammo di frutti del sottobosco; ove la raccolta sia operata da più raccoglitori congiuntamente possono essere raccolti complessivamente venticinque esemplari per ogni specie di fiore e quattro chilogrammi di frutti di sottobosco.»

2. È abrogata la l.r. 12 agosto 1989, n. 31 «Disciplina della raccolta dei funghi epigei». Modifica dell'art. 19 della l.r. 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica».

3. In fase di prima applicazione della presente legge le determinazioni di cui all'art. 2, devono essere assunte dai comuni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

**ART. 20**

(Norma transitoria e finale)

1. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le determinazioni di cui all'art. 2, comma 1, non possono essere assunte da singoli comuni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 23 giugno 1997

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 13 giugno 1997, prot. n. 22402/1782).

[BUR1997013]

[2.1.0]

**LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1997 - N. 25****Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - I provvedimento**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

**ART. 1**

(Prolungamento S.P. n. 44 e raccordo alla S.S. n. 35 dei Giovi)

1. Ai sensi del quinto comma dell'art. 3 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31, è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1997 quale contributo regionale a favore della Società Serravalle - Milano - Ponte Chiasso per la realizzazione del progetto «Prolungamento S.P. n. 44 con variante all'abitato di Lentate e raccordo alla S.S. n. 35 dei Giovi» di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 619 del 27 maggio 1997.

2. All'onere di L. 6.000.000.000, previsto per il 1997, dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 1.5.2.2.9714.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

— all'ambito 4, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 4.2.4.2.4389 «Contributo alla Società Serravalle - Milano - Ponte Chiasso relativo alla realizzazione del prolungamento S.P. n. 44 con variante all'abitato di Lentate e raccordo alla S.S. n. 35» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 6.000.000.000

**ART. 2**

(Clausola d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 25 giugno 1997

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 maggio 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 18 giugno 1997, prot. n. 22702/1824).

